



COMUNE DI MANDURIA

(Provincia di Taranto)

Area 4 – Sviluppo del territorio

OGGETTO: Catasto incendi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21 novembre 2000 – adozione elenco delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2024.

Avviso

Il Responsabile dell'Area 4

Premesso che:

la legge del 21 novembre 2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. (comma così modificato dall'art. 4, comma 173, legge n. 350 del 2003)
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai

divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

rende noto

- che dal 10/09/2025 al 9/10/2025, sarà allegato al presente avviso l'elenco dei predetti suoli;
- che durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, presentandole all'ufficio protocollo del Comune di Manduria o per mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it;
- che il termine di giorni trenta è da considerarsi perentorio.

Istruttore Tecnico

Geom. Claudio Ferretti



Il Responsabile di Area

Dott. Ing. Alessandro Santo Pastore

